



COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA

P. IVA e Codice Fiscale 00575910872

Città Metropolitana di Catania

AREA II Economico/Finanziaria

Ufficio Tributi – Servizio IMU

Istruzioni per il versamento dell'ACCONTO IMU anno 2021

Il Funzionario Responsabile IMU INFORMA I CONTRIBUENTI

Con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 01/07/2020, pubblicata sul sito web comunale e sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono state approvate le seguenti aliquote della nuova IMU 2020 (art.1, commi da 739 a 783, legge 27 dicembre 2019, n.160):

Fattispecie imponibile	Aliquota	Detrazioni
Abitazione principale categorie catastali: A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019)	5,5 per mille	Detrazione €200,00 (art.1, comma 749, della L. n. 160/2019)
Abitazione Principale per alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616	5,5 per mille	Detrazione €200,00
Fabbricati rurali strumentali (art. 9 co. 3-bis del DL 557/93)	1 per mille	
Immobili merce	1 per mille	
Terreni agricoli	8,9 per mille	
Immobili produttivi del gruppo "D" (esclusi D10)	10,40 per mille di cui 7,60 per mille riservato allo stato	
Altri immobili	10,40 per mille	
Immobili locati a canone concordato (art.1, comma 760, L.160/2019)	7,8 per mille	

Il pagamento dell'**acconto IMU 2021** è effettuato in autoliquidazione, a mezzo modello F24, in misura pari al 50% dell'importo dovuto, applicando aliquote e detrazioni dell'anno precedente, con conguaglio sulla rata a saldo.

Le scadenze per la nuova IMU sono regolamentate dalla normativa di riferimento: art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019:

Scadenze 2021:

Acconto (o intera imposta)	16 giugno 2021
Saldo	16 dicembre 2021

IMU anno 2021 – Riepilogo agevolazioni applicabili:

COMODATO D'USO GRATUITO (art.1, comma 747, L. n.160/2019) - Riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli e viceversa) che le utilizzano come abitazione principale, **a condizione che il contratto sia registrato** e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente, nello stesso comune in cui è situato l'immobile

concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (escluse le unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9). Tale beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, in presenza di figli minori.

TERRENI AGRICOLI: (art.1, comma 758, L. n.160/2019) - Esenzione dal pagamento IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali con iscrizione previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. n.99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione.

IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO: (art.1, comma 760, L. n.160/2019) - Per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla L. n.431/1998 l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754.

PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO: (comma 48 della Legge 30 dicembre 2020, n.178) A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano **titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia**, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà.

Legge 30 dicembre 2020 n.178 (Legge di stabilità 2021)

Art. 1 comma 599: In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 **non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria** di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Il personale dell'Ufficio Tributi è a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

Orari di ricevimento (nel rispetto dell'emergenza sanitaria)

- lunedì dalle ore 9,00 – 12,00
- martedì dalle ore 9:00 – 12:00 – 15:30 -17:00
- venerdì dalle ore 9,00 – 12,00

Per ulteriori informazioni contattare l'Ufficio Tributi Servizio IMU:

- all'indirizzo di posta elettronica : imu@comune.mottasantanastasia.ct.it
- PEC: infopost@pec.comune.mottasantanastasia.ct.it
- Sito web: <https://www.comune.mottasantanastasia.ct.it>
- **numero di telefono 3371538045**

È possibile calcolare gratuitamente l'acconto IMU e stampare il modello F24 compilato **utilizzando l'utility** disponibile sulla homepage del sito: https://www.amministrazionicomunali.it/imu/calcolo_imu.php.

Il Funzionario responsabile IMU
Dott. Pietro Barbera